Costituzione

Il 20 novembre 1978, Venezia
(firma del Protocollo di intesa)

Comunità di lavoro dei Länder e delle
Regioni delle Alpi Orientali (ALPE-ADRIA)

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

Fanno parte della Comunità di lavoro dei Länder e delle Regioni delle Alpi Orientali in qualità di membri: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Land Carinzia, Repubblica socialista di Croazia, Land Austria Superiore, Repubblica socialista di Slovenia, Land Stiria, Regione Veneto.

Il libero Stato della Baviera ed il Land Salisburgo partecipano all'attività della Comunità di lavoro in qualità di osservatori attivi.

L'attività della Comunità di lavoro non deve nuocere ai contatti bilaterali e multilaterali esistenti tra i Länder e le Regioni.

Articolo 2

Il numero dei membri e di osservatori attivi può essere esteso ad altri Länder o Regioni interessati ai problemi da trattare.

Regione Trentino-Alto Adige	21.09.1981	Membro effettivo
Lombardia	06.12.1985	Osservatore attivo
	04.06.1988	Membro effettivo
Györ-Moson-Sopron	12.12.1986	Osservatore attivo
	26.11.1988	Membro effettivo
Vas	12.12.1986	Osservatore attivo
	26.11.1988	Membro effettivo
Burgenland	15.05.1987	Membro effettivo
Baviera	26.11.1988	Membro effettivo
Somogy	26.11.1988	Osservatore attivo
	11.11.1989	Membro effettivo

Zala	26.11.1988	Osservatore attivo
	11.11.1989	Membro effettivo
Baranya	11.11.1989	Osservatore attivo
	24.11.1990	Membro effettivo
Ticino	11.11.1989	Membro effettivo
Emilia-Romagna	01.01.1995	Membro effettivo

Articolo 3

É compito della Comunità di lavoro quello di trattare in comune, a livello informativo e tecnico, e di coordinare problemi che sono nell'interesse dei suoi membri. Si tratteranno in particolare le seguenti questioni: comunicazioni transalpine, movimento portuale, produzione e trasporto di energia, agricoltura, economia forestale, economia idrica, turismo, protezione dell'ambiente, protezione della natura, tutela del paesaggio, conservazione del paesaggio culturale e ricreativo, assetto territoriale, sviluppo urbanistico, rapporti culturali, contatti tra istituti scientifici. É prevista l'istituzione di commissioni per la consulenza tecnica.

Articolo 4

Si svolgono regolarmente incontri a livello di organi esecutivi dei Länder e delle Regioni membri e degli osservatori attivi.

Articolo 5

Gli incontri hanno luogo su convocazione del Presidente di turno che è nominato in successione alfabetica e dura in carica due anni e convoca almeno due sedute plenarie durante il mandato.

La segreteria è presso il Presidente di turno.

Articolo 6

Alle sedute partecipano per ogni membro e per gli osservatori attivi al massimo 3 rappresentanti. Si possono inoltre invitare degli esperti a partecipare alle sedute per determinati problemi in caso di necessità.

Articolo 7

Presiede le sedute il Presidente della delegazione della Regione ospitante.

Articolo 8

Alle convocazioni provvede il Presidente della delegazione della Regione ospitante, d'intesa con i Presidenti degli altri membri.

La convocazione avviene con un preavviso di un minimo di due mesi.

Articolo 9

Il materiale per le sedute è predisposto dalla Regione ospitante d'intesa con gli esperti delle Regioni e degli osservatori attivi ed è inviato, di regola, contemporaneamente alla convocazione.

Articolo 10

La Comunità di lavoro constata di volta in volta la concordanza di vedute dei propri membri. Questa va espressa ai singoli organi esecutivi (Consigli esecutivi) sotto forma di raccomandazione.

Articolo 11

Le lingue ufficiali della Comunità di lavoro sono il tedesco, l'italiano, il croato e lo sloveno. Il Presidente della delegazione della Regione ospitante deve provvedere al servizio d'interpreti per le sedute.

Articolo 12

Per la discussione di singoli problemi concreti, ferme restando le commissioni esistenti, si possono formare gruppi di lavoro e si possono chiamare a consulto degli esperti.

Articolo 13

Il presidente in carica deve stendere e firmare un verbale riassuntivo delle sedute in tutte le lingue ufficiali. Ogni delegazione ne riceve una copia in tutte le lingue ufficiali.